CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:

1) dott.ssa Gianna Maria Zannella — Presidente
2) dott.ssa Lucia Fanti — Consigliere
3) dott.ssa Sofia Rotunno — Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted]/2013 del Ruolo Generale dell'anno 2013, vertente

TRA

COMUNE di [redacted] in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted], presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in [redacted]
C.F. [redacted]

APPELLANTE

E

C.F. [redacted] C.F. [redacted] entrambi in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore [redacted] nonché [redacted] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Turci, elettivamente domiciliati in Roma, Via Augusto Aubry n. 1

APPELLATI

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 20/2013 emessa dal Tribunale di Civitavecchia - Sezione Distaccata di Bracciano - risarcimento danni

CONCLUSIONI: alla udienza del 12 gennaio 2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale, riportandosi ciascuno ai rispettivi atti

nella percentuale del 67%. Inoltre, lo stesso giudice ha tenuto conto della tenera età delle figlie all'epoca dell'incidente del padre (14 e 10 anni) e dello strettissimo rapporto parentale, quali elementi idonei a far presumere l'offesa del diritto alla intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Sulla base di tali obiettivi elementi, esplicitamente allegati dalle attrici a sostegno della domanda di risarcimento, il tribunale ha quindi proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa, partendo dal valore minimo fissato dalle tabelle di Milano in relazione alla ipotesi di morte del congiunto, adattato al caso concreto mediante percentualizzazione nella misura dei 2/3, in ragione della particolare gravità delle lesioni e del conseguente sconvolgimento delle relazioni familiari ad esse conseguite nel rapporto tra l'infortunato e le sue strettissime congiunte. Tale criterio di liquidazione deve essere pienamente condiviso, in quanto sostenuto da rigorose e corrette argomentazioni logiche. che forniscono ampia giustificazione del percorso motivazionale seguito dal primo giudice nella determinazione del "quantum".

In definitiva, sulla base delle argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Al rigetto segue il pagamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Comune di [redacted] in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato il l'8 marzo 2013, avverso la sentenza n. [redacted]2013 del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Distaccata di Bracciano, così provvede:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida complessivamente in € 18.334,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, 12 gennaio 2018

IL CONSIGLIERE EST. (dott. Sofia Rotunno)

IL PRESIDENTE (dott. Gianna Maria Zannella)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 GEN. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Zisolini